

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1860 DEL 08/11/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS - APS SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI AFFETTI DA IPOVISIONE IN COLLABORAZIONE CON IL REPARTO DI OCULISTICA PRESSO L'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA: RINNOVO TRIENNIO 2024/2027.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1952/24

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le associazioni di promozione sociale, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola (“APS”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo II, rubricato “Delle associazioni di promozione sociale”.
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1548 del 14.11.2018 è stata approvata la stipula della Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – APS Sezione Provinciale di Vicenza *“per la collaborazione nelle attività di prevenzione e reinserimento sociale dei soggetti affetti da ipovisione in collaborazione con il reparto di oculistica presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza”*, a valere per il triennio 2018/2021, e che la stessa è stata successivamente rinnovata anche per il triennio 2021/2024, con deliberazione n. 2000 del 12.11.2021.

Considerato che la scadenza della Convenzione in parola è prevista per la data del 16 novembre 2024, lo scrivente Servizio, con nota in atti del 30.09.2024 prot. n. 99286, ha richiesto alla Direzione Medica competente di Vicenza e al Direttore della U.O.C. Oculistica indicazioni in merito all'eventuale rinnovo dell'accordo per il triennio 2024/2027.

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 111051 del 30.10.2024 con la quale il Presidente della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS Sezione Provinciale di Vicenza (già Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS) ha manifestato l'intenzione di proseguire nel rapporto di collaborazione, richiedendo il rinnovo della convenzione per il prossimo triennio.

Preso atto che il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale, con nota del 26.10.2024 agli atti dell'U.O.C. Affari Generali, acquisito il parere favorevole del Direttore della U.O.C. Oculistica Vicenza, si è espresso favorevolmente per il rinnovo della convenzione per il triennio 2024/2027.

Alla luce di quanto espresso, si propone di rinnovare anche per il triennio 2024/2027 la convenzione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS Sezione Provinciale di Vicenza, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus ETS - APS Sezione Provinciale di Vicenza *“per la collaborazione nelle attività di prevenzione e reinserimento sociale dei soggetti affetti da ipovisione in collaborazione con il reparto di oculistica presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza”*, a valere per il triennio 2024/2027, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto divise, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo *on line* dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

**tra l'Azienda ULSS n. 8 'Berica' e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS
Sezione Provinciale di Vicenza
per la collaborazione nelle attività di prevenzione e reinserimento sociale dei soggetti affetti da
ipovisione in collaborazione con il reparto di oculistica
presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza**

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 'Berica' (di seguito denominata ULSS) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* Patrizia Simionato

E

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS Sezione Provinciale di Vicenza (di seguito denominata Associazione), con sede in Vicenza, viale Mazzini 9/A, codice fiscale 80008750244, nella persona del Presidente *pro tempore* Matteo Marini

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato e dell’attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*”.

CONSIDERATO

che l’**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS**, con sede in Vicenza, viale Mazzini 9/A, è un’Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con numero di classificazione NZ/VI0001, la quale già dal gennaio 2012 opera all’interno del Presidio Ospedaliero di Vicenza, mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

L’ULSS, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza, nonché supporto alle attività istituzionali nei seguenti termini: informare i pazienti e le loro famiglie sull’esistenza della nostra associazione e sui servizi da essa forniti; suggerire modalità e strategie che consentono ai soggetti ipovedenti di svolgere le normali azioni quotidiane in autonomia, distribuire materiale informativo sulla figura dell’ipovedente e sulla prevenzione della cecità.

L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’ULSS.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2 - Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2024/2027, delle iniziative sopra descritte iniziando il proprio servizio presso l'Unità Operativa Complessa del reparto di Oculistica.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'ULSS, del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del "programma" di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'ULSS che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale, con cadenza trimestrale, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'ULSS, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO succitata.

Art. 4 – Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'ULSS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5 – Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'ULSS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991, dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 – Norme Assicurative

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RcT).

Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'uso gratuito di uno o più locali, all'interno dell'Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato – qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8 – Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine dell'anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale dell'Ospedale di Vicenza.

Art. 9 – Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy:

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore
U.I.C.I. di Vicenza
(*Matteo Marini*)

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
(*Patrizia Simionato*)
